



TESTO UNICO PER LA ELEZIONE DELLA RSU NEL SETTORE INDUSTRIA ALIMENTARE

13 Gennaio 2012

CAPITOLO III - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

ART. 7 - RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Il presente articolo integra e specifica quanto previsto dall'Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil, Cisl, Uil il 20 dicembre 1993 e, ferme restando le disposizioni contenute nel Protocollo per i Viaggiatori e Piazzisti e nel Regolamento Elettorale allegati al CCNL, **sostituisce l'Accordo di settore del 12 maggio 1994.**

La formale sostituzione dell'Accordo di Settore del 12.05.1994 – le cui disposizioni con le opportune modifiche e le necessarie integrazioni, vengono trasferite nella nuova formulazione dell'art. 7 del CCNL, ovvero nelle corrispondenti clausole del Regolamento Elettorale – è ovviamente necessaria alla formazione stessa del Testo Unico in cui raccogliere, coordinare e semplificare la regolazione delle RSU.

1. Costituzione della RSU

La RSU viene costituita ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil congiuntamente stipulanti il CCNL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, esclusi i Viaggiatori o Piazzisti ed inclusi i lavoratori a tempo determinato di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 368 del 2001.

La costituzione della RSU avverrà secondo la disciplina e le procedure di elezione previste nel presente articolo e nel Regolamento Elettorale allegato, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione all'Accordo Interconfederale, del 20 dicembre 1993, **l'iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 4 del Regolamento allegato.**

L'iniziativa per i successivi rinnovi della RSU potrà essere assunta anche dalla RSU stessa, almeno tre mesi prima della scadenza del suo mandato. In ogni caso, le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300, stipulanti o firmatarie del CCNL, o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.

La facoltà di promuovere la costituzione della RSU nelle unità produttive che ne siano ancora prive deve essere riconosciuta innanzitutto a FAI, FLAI e UILA, nella loro "qualità e responsabilità" di parti congiuntamente stipulanti il CCNL, e solo in subordine alle "altre OO.SS. non stipulanti", comunque nel rispetto delle relative disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993, come modificate ed integrate dal punto 4 del Regolamento Elettorale.

2. Composizione della RSU

La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.

Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il CCNL e la relativa copertura avviene sulla base della congiunta designazione di cui all'art. 18 dell'allegato Regolamento Elettorale, ovvero ed in sua mancanza, in misura proporzionale ai voti ricevuti nell'unità produttiva da ciascuna delle liste presentate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.

In base ad una interpretazione "estensiva", ma non arbitraria, dell'Accordo Interconfederale del 20.12.1993, il diritto a designare i componenti di nomina della RSU viene riconosciuto esclusivamente a FAI, FLAI e UILA, quali sole parti congiuntamente stipulanti il CCNL.

3. Numero dei componenti la RSU

Il numero dei componenti la R.S.U. - calcolato con riferimento al numero dei dipendenti dell'unità produttiva individuati secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 1), "Costituzione della RSU" - è pari a:

- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 ai 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;

- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
- 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
- 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
- 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
- 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
- 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
- 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;
- 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.

Nelle unità produttive con almeno 11 componenti la RSU, quest'ultima, per i rapporti con la Direzione aziendale e ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, potrà avvalersi di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.

La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 7 agosto 1991 e i suoi componenti, salvo quanto previsto nell'allegato Protocollo per i VV.PP., subentrano nella titolarità dei diritti, permessi, libertà e tutele sindacali spettanti ai dirigenti delle RSA ai sensi del titolo 3° della legge 300/1970, fermi in ogni caso restando i diritti spettanti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL in applicazione degli artt. 20, 24 e 25 della legge 300/1970 e meglio precisati nei successivi articoli.

4. Durata e sostituzione nell'incarico

La RSU resta in carica per tre anni dal suo insediamento e decade automaticamente dal mandato ricevuto:

- alla scadenza del mandato biennale;
- qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni previste dall'ultimo capoverso del presente articolo;
- in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata sottoscritta da almeno il 50% dei lavoratori aventi diritto al voto, la cui firma sarà valida ai fini della richiesta di revoca, solo se debitamente ed opportunamente certificata.

In caso di dimissioni di un componente elettivo della RSU, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Il componente nominato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL sarà sostituito mediante nuova designazione da parte dell'Organizzazione che lo ha designato.

Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un numero superiore al 50 per cento degli stessi, pena la decadenza della RSU, con conseguente

obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente articolo e dal Regolamento Elettorale allegato.

5. Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri

In relazione a quanto previsto al secondo e terzo comma, punto 2 parte prima dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 e fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti. Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, ovvero il numero delle candidature sia inferiore a quello dei componenti della RSU da eleggere, la costituzione del collegio è annullata ed i relativi seggi vengono riassegnati al collegio elettorale unico.

Ove manchino del tutto le candidature nel “collegio separato” degli impiegati e dei quadri, ovvero il numero dei candidati sia inferiore a quello dei componenti della RSU da eleggere in tale collegio, è ragionevole prendere atto nel primo caso della “nessuna domanda di rappresentanza” di impiegati e quadri, nel secondo caso della impossibilità di eleggere tutti i componenti della RSU – e, quindi, di costituire la stessa RSU – procedendo di conseguenza all’annullamento del collegio “separato” e restituendo ad impiegati e quadri il diritto a votare nel ricostituito “collegio unico”.

6. Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti

Nel caso in cui nell'unità produttiva si svolgano attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti in alcuni periodi dell'anno ed ove ciascuna di tali attività abbia una durata non inferiore a 60 giorni lavorativi, le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL potranno comunicare, al fine di interpretarne le particolari problematiche, il nominativo di rappresentanti dei lavoratori addetti a tali attività.

Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, la suddetta facoltà potrà essere esercitata quando sussistano congiuntamente nell'unità produttiva, al momento della comunicazione, le seguenti condizioni:

- a) il numero degli addetti alle attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti sia almeno pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato;
- b) tale numero non sia comunque inferiore alle 50 unità.

Il numero di tali rappresentanti sarà complessivamente pari ad 1 qualora il numero degli addetti di cui al comma precedente sia inferiore o pari a 220 ed a 2 sopra tale limite numerico.

I suddetti rappresentanti saranno individuati di volta in volta tra gli assunti nei vari periodi di stagionalità o di punte di maggior lavoro ricorrente e affiancheranno le RSU fino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e, durante tale periodo, potranno utilizzare i permessi attribuiti alle RSU secondo le indicazioni delle stesse.

Dichiarazione a verbale

Le Parti convengono che il numero dei componenti della RSU sancito nel precedente punto 3 non può essere incrementato a livello aziendale, sia pure in forza di accordi o prassi preesistenti all'accordo medesimo. FAI, FLAI, UILA e Federalimentare si impegnano a garantire a livello di unità produttive comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario, gli opportuni interventi.

Dichiarazione congiunta

In caso di accordi interconfederali o di norme di legge relativi alla materia, le parti stipulanti il CCNL si incontreranno in sede nazionale per esaminare l'eventuale necessità di armonizzare e/o adeguare le normative contrattuali della categoria con tali nuove discipline.

ART. 8 – ASSEMBLEA

Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 sarà esercitato ad istanza di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, congiuntamente stipulanti o della R.S.U. o del comitato esecutivo della stessa.

Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, congiuntamente stipulanti - tenendo conto delle esigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette all'inizio o alla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore (1) - anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 35 della citata legge n. 300.

Tali assemblee saranno tenute di norma all'interno delle unità produttive, tenendo conto delle esigenze produttive e salvo motivi oggettivi di impedimento (ad es. di carattere logistico ed organizzativo). *Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data del 15 luglio 1977.*

ART. 9 - PERMESSI SINDACALI - ASSENZE E PERMESSI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE

I permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU, comprensivi di quanto già previsto per i dirigenti delle RSA dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, calcolati con riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato così come individuati al punto 1 del precedente art. 7, primo periodo dell'Accordo di settore 12 maggio 1994, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2000 con riferimento anche ai lavoratori stagionali di cui al punto a) dell'abrogato art. 1 della legge n. 230 del 1962 (intendendosi come unità lavorative utili ai fini del computo dei permessi quelle derivanti dalla sommatoria dei singoli periodi di lavoro stagionale diviso dodici), sono i seguenti:

- unità produttive da 16 a 200 dipendenti: 4 ore annue per dipendente;
- unità produttive da 201 a 300 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 288 ore annue fisse;
- unità produttive da 301 a 600 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 576 ore annue fisse;
- unità produttive da 601 dipendenti ed oltre: 3 ore annue per dipendente.

All'interno di tali permessi viene riconosciuto alle Organizzazioni Sindacali congiuntamente stipulanti un monte ore pari ad 1 ora annua per dipendente (2), per la loro agibilità, per i membri dei comitati direttivi delle stesse e comunque per le fattispecie dell'Art. 30 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Fermi restando i monti ore così come sopra definiti, negli scaglioni da 601 a 623, da 751 a 767 e da 1001 a 1007 dipendenti ad ogni dirigente della RSU vanno garantite 96 ore.

Eventuali condizioni di miglior favore esistenti in termini di permessi sindacali a livello aziendale alla data del 12 maggio 1994, verranno mantenute se derivanti da accordi aziendali formalmente sottoscritti e saranno armonizzate a tale livello.

I lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive hanno, inoltre, diritto ai permessi previsti dall'art. 32 della richiamata Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Nota a verbale per l'Industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole

Per i dipendenti delle aziende di macellazione e lavorazione delle specie avicole il monte ore dei permessi retribuiti per le RSU, calcolato in base a quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo 12/5/1994 tra le Associazioni aderenti a Federalimentare e FAI-FLAI-UILA, sarà incrementato di mezz'ora (trenta minuti) per dipendente (*).

Tale incremento, che comprende i permessi previsti dall'art. 30 della Legge 300/70, si aggiungerà a quanto congiuntamente spettante alle OO.SS. per le esigenze dei membri dei loro comitati direttivi.

La presente nota sostituisce ed annulla la precedente nota a verbale per il settore avicolo di cui all'art. 65 del CCNL industria alimentare 7/8/1991.

(*) Per quanto concerne il numero di dipendenti cui far riferimento per il calcolo del monte ore, si avrà riguardo alla media ponderata del numero dei dipendenti dell'anno precedente a quello di riferimento.

ART. 10 - ASPETTATIVE AI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O A RICOPRIRE INCARICHI SINDACALI PROVINCIALI O NAZIONALI

La concessione di aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali è regolata dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il periodo di aspettativa sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell'importo del TFR maturato all'inizio dell'aspettativa stessa, secondo i criteri previsti dall'art. 2120, 4° e 5° comma, del Codice Civile.

Nota a verbale

Su richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti, durante i periodi di cui al primo comma, potranno essere utilizzati continuativamente e fino a concorrenza i permessi di cui all'art. 9 del presente contratto.

ART. 11 - AFFISSIONI

La R.S.U. o il suo comitato esecutivo e le strutture provinciali di FAI, FLAI e UILA hanno diritto di affiggere, su apposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai componenti della R.S.U. o del comitato esecutivo della stessa o dalle istanze provinciali o nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere inoltrata alla Direzione aziendale.

ART. 12 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI

L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta.

Per le deleghe esistenti e per quelle future il valore del contributo è fissato nello 0,85 per cento sull'ammontare virtuale lordo delle seguenti voci retributive contrattuali che hanno carattere continuativo: minimo, contingenza, scatti, premio di produzione mensile di cui al CCNL 8 agosto 1991.

A partire dal 1° gennaio 1981 per i viaggiatori o piazzisti il valore del contributo è fissato nello 0,85 per cento sui minimi, contingenza e scatti. La delega dovrà contenere l'indicazione dell'organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versare il contributo.

L'importo delle trattenute dovrà essere versato a cura della azienda sui conti correnti indicati dalle federazioni nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto.

Le deleghe in atto e quelle future sono valide fino a revoca del lavoratore interessato, restando inteso che le variazioni rispetto agli elenchi dei lavoratori contribuenti saranno rese note nel mese successivo.

ART. 13 - DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO ED ESCLUSIVA DI STAMPA

A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, le aziende distribuiranno gratuitamente una copia del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le modalità che verranno concordate tra le parti stipulanti ai lavoratori in forza alla data di distribuzione del testo a stampa.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l'edizione predisposto a cura delle Parti stipulanti il presente contratto. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

ART. 14 - AFFISSIONE DEL CONTRATTO

Copia del presente contratto dovrà essere esposta in azienda in modo ben visibile.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA R.S.U.

1. MODALITÀ PER INDIRE LE ELEZIONI

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 dell'art. 7 del CCNL., congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, ad eccezione dei Viaggiatori o Piazzisti, la cui rappresentanza sindacale è disciplinata dal Protocollo Aggiuntivo al CCNL.

Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova ed in forza all'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e candidati nelle liste di cui al successivo art. 4, sono eleggibili anche i dipendenti non a tempo indeterminato dell'unità produttiva, il cui contratto preveda, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.

Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.

I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 4 dell'art. 7 del CCNL.

3. QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. **Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto**, la commissione elettorale provvederà, nei 10 giorni successivi, alla ripetizione della votazione e, qualora il quorum non sia nuovamente raggiunto, le suddette organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.

La ripetizione delle operazioni di voto, ferma restando la validità della procedura elettorale, ha lo scopo di verificare se la scarsa partecipazione dei lavoratori alla prima votazione non sia dovuta a particolari ed occasionali circostanze, prive di rilievo “politico-sindacale” e, quindi, non tali da giustificare l’annullamento della procedura elettorale stessa.

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

All’elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

- a) organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL;
- b) organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, ovvero formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
 - 1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
 - 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva ed iscritti all’organizzazione sindacale presentatrice pari al 5% degli aventi diritto al voto.

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista, gli scrutatori ed i componenti della Commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi dell'art. 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.

Premesso che le vigenti disposizioni interconfederali prevedono che le OO.SS. “non stipulanti” il CCNL debbano corredare le proprie liste elettorali della firma di almeno il 5% dei lavoratori aventi diritto al voto, senza precisare se debbano o meno essere anche iscritti all’Organizzazione presentatrice della lista, si ritiene che l’introduzione di questa precisazione – non prevista, ma nemmeno vietata dall’A.I. del 20.12.1993 – sia utile ed addirittura necessaria per evitare che OO.SS. più o meno “improvvisate”, prive di effettiva rappresentanza nell’unità produttiva, possano strumentalmente inquinare la procedura di elezione delle RSU – e, sia pure in prospettiva, lo stesso processo di misurazione e commisurazione della rappresentanza sindacale convenuto nell’A.I. del 28.06.2011 – semplicemente raccogliendo, magari su occasionali “pretesti e proteste”, la firma di

un relativamente modesto numero di lavoratori “genericamente intesi” e senza alcun stabile rapporto associativo e di rappresentanza sindacale con l’Organizzazione che intende concorrere all’elezione della RSU.

5. COMMISSIONE ELETTORALE

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale.

Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità produttiva, non candidato.

Nelle unità produttive con oltre 500 dipendenti, ciascuna organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare 2 componenti della commissione elettorale.

Ai lavori della commissione elettorale partecipano con voto deliberativo i soli componenti designati dalle organizzazioni sindacali effettivamente presentatrici di lista, mentre quelli indicati dalle organizzazioni sindacali che, pur essendo abilitate a farlo, non abbiano presentato proprie liste, partecipano ai lavori della commissione elettorale in qualità di osservatori ed a titolo consultivo.

I componenti della commissione elettorale non hanno titolo ai diritti, ai poteri ed alle tutele spettanti ai componenti della RSU e dovranno espletare il loro incarico di norma al di fuori dell’orario di lavoro, ovvero durante l’orario di lavoro, utilizzando, in via eccezionale e previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge 300/1970.

Con questa precisazione, certamente non vietata dalle vigenti intese interconfederali, si vuole evitare che OO.SS. non effettivamente presentatrici di lista, pur essendo “abilitate” a presentarle, tramite la eventualmente strumentale designazione di loro rappresentanti nella Commissione Elettorale ed essendo per definizione “non interessate” o addirittura “controinteressate” al buon esito della procedura elettorale, ne condizionino – al caso limite, in modo persino determinante – il regolare e corretto svolgimento.

6. COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione elettorale ha il compito di:

- a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo ad immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
- b) verificare la tempestività e la validità delle liste presentate;

- c) fissare, d'intesa con la Direzione Aziendale, la data delle elezioni nel termine perentorio dei 15 giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine previsto dal precedente art. 1 per la valida presentazione delle liste;
- d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi di norma al di fuori dell'orario di lavoro, ovvero durante l'orario di lavoro, utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 300/1970;
- e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
- f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al successivo art. 19;
- g) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

Questa precisazione ha lo scopo di colmare la vera e propria "lacuna" delle disposizioni interconfederali e di settore che, non prevedendo alcun termine per la fissazione della data delle elezioni, almeno teoricamente consentirebbero alla Commissione Elettorale, in particolare ai suoi componenti "non interessati o contro interessati" al buon esito della procedura elettorale, di rinviare a distanza di tempo e persino all'infinito l'effettivo svolgimento delle operazioni di voto.

7. AFFISSIONI

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

La Direzione Aziendale metterà a disposizione della Commissione Elettorale l'elenco dei dipendenti dell'unità produttiva aventi diritto al voto e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

8. SCRUTATORI

È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori aventi diritto al voto e non candidati.

La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Gli scrutatori non hanno titolo ai diritti, ai poteri ed alle tutele spettanti ai componenti della RSU e dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro, ovvero — nel caso in cui le

operazioni elettorali si svolgono durante l'orario di lavoro — utilizzando, in via eccezionale e previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23 della legge 300/1970.

9. SEGRETEZZA DEL VOTO

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

10. SCHEDE ELETTORALI

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.

Il voto di lista sarà espresso contrassegnando l'intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, se non consente di accertare senza ambiguità la volontà dell'elettore, ovvero se presenta obiettivi segni di individuazione.

Con questa precisazione si intende prevenire, per quanto realisticamente possibile, controversie e contestazioni sulla “regolarità formale” dei singoli voti, spesso all'origine di un “contenzioso” ancor più spesso sproporzionato alle stesse “ragioni del contendere”.

11. PREFERENZE

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12. MODALITÀ DELLA VOTAZIONE

Le operazioni di voto, salvi oggettivi impedimenti, devono essere completate nel termine di 72 ore dal loro inizio e si svolgeranno nel luogo e secondo il calendario stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.

Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1 almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Si ritiene opportuno fissare un termine entro il quale le operazioni di voto debbono essere, almeno di norma, completate, ad evitare "impropri e talora strumentali" allungamenti di tali operazioni che potrebbero persino compromettere la credibilità del loro esito.

13. COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 8 e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

14. ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

15. RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

16. COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente art. 14, la firma accanto al suo nominativo.

17. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva e dovranno concludersi entro le successive 24 ore.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato nelle 24 ore ancora successive — unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) — alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

La fissazione del termine entro il quale le operazioni di scrutinio debbono essere completate e la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Commissione Elettorale, ha lo scopo di evitare dubbi e, persino sospette "dilazioni" di tali adempimenti, non giustificate da obiettive e particolari circostanze.

18. ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., la Commissione elettorale, entro le 24 ore successive al ricevimento dei verbali di scrutinio, attribuirà alle singole liste concorrenti all'elezione il numero dei seggi corrispondente ai voti ottenuti, secondo il criterio proporzionale.

La Commissione Elettorale attribuirà il residuo terzo dei seggi sulla base della congiunta designazione che FAI, FLAI e UILA le faranno pervenire entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione dei risultati elettorali, ovvero ed in mancanza della suddetta congiunta designazione, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste presentate da FAI, FLAI e UILA.

Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti elettivi saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.

Questa disposizione intende, sotto il profilo procedurale, assegnare alla Commissione Elettorale un "termine certo" per l'assegnazione dei seggi "elettivi", mentre, sotto quello più sostanziale, stabilisce il termine egualmente certo entro il quale le strutture territoriali di FAI, FLAI, UILA debbono provvedere alla "comunicazione congiunta" dei componenti "di nomina" di loro esclusiva competenza, nel rispetto del punto 1 dell'accordo nazionale tra FAI, FLAI, UILA e fermo in ogni caso restando che, in mancanza di tale "comunicazione congiunta", la Commissione Elettorale provvederà ad assegnare i seggi di nomina "in proporzione ai voti ottenuti" dalle liste di FAI, FLAI, UILA, come previsto dall'Accordo Interconfederale del 20.12.1993.

19. RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi elettivi ed alla redazione del Verbale delle operazioni elettorali, validamente approvato col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti designati dalle OO.SS. effettivamente presentatrici di lista.

Tutti i componenti della Commissione Elettorale eventualmente dissenzienti, anche se designati da organizzazioni sindacali non effettivamente presentatrici di lista, hanno facoltà di inserire nel Verbale Elettorale le proprie osservazioni e considerazioni, nonché le ragioni e motivazioni del proprio eventuale dissenso.

La sottoscrizione del Verbale Elettorale certifica esclusivamente la presenza alla riunione della Commissione Elettorale in cui è stato redatto e non comporta adesione o acquiescenza al merito delle operazioni e decisioni verbalizzate.

Pertanto, tale sottoscrizione è atto dovuto per tutti i componenti della Commissione Elettorale che a quella riunione hanno partecipato e può essere validamente sostituita dall'annotazione nel Verbale Elettorale della presenza alla riunione stessa dei componenti che non vogliano o non possano sottoscriverlo.

Il verbale redatto dalla Commissione Elettorale deve essere comunicato alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista o comunque abilitate a farlo e deve essere pubblicato, mediante affissione all'albo di cui all'art. 1, entro le 24 ore successive alla sua approvazione.

Trascorsi 5 giorni dalla comunicazione e dall'affissione del verbale elettorale e dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Nel suddetto termine, contro le decisioni della Commissione Elettorale possono ricorrere alla stessa Commissione Elettorale le organizzazioni sindacali effettivamente presentatrici di lista, nonché i promotori e presentatori di liste non ammesse, limitatamente alle ragioni della non ammissione della rispettiva lista, ed i lavoratori aventi diritto al voto, limitatamente alla regolarità delle operazioni elettorali.

La Commissione Elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.

Con questa integrazione si intende in primo luogo ribadire che soltanto i componenti della Commissione Elettorale designati dalle OO.SS. effettivamente presentatrici di lista hanno titolo ad approvare o respingere l'atto conclusivo della procedura di elezione della RSU e dal quale ne dipende la validità, fermo, comunque, restando che tutti i componenti della Commissione Elettorale, da qualsiasi Organizzazione Sindacale legittimamente designati, hanno egualmente diritto a registrare nell'atto conclusivo della procedura le proprie osservazioni, considerazioni e contestazioni.

Questa stessa integrazione ha, in secondo luogo, lo scopo di correggere un "sostanziale errore" delle disposizioni interconfederali che, subordinando la validità del Verbale Elettorale alla sottoscrizione di "tutti" i componenti della Commissione Elettorale, teoricamente, talora anche praticamente, consentono a quelli tra loro "disinteressati o contro interessati" all'ormai noto esito

delle elezioni, di impedire la conclusione della procedura elettorale e la stessa costituzione della RSU, semplicemente rifiutando di sottoscrivere il relativo Verbale.

Infine assegna alla Commissione Elettorale un “termine certo” entro il quale comunicare alle OO.SS. presentatrici di lista o abilitate a farlo ed ai lavoratori il Verbale Elettorale che “certifica” l’esito della procedura elettorale e, allo scopo di prevenire le non infrequenti impugnazioni “strumentali e/o puramente dilatorie” dei risultati elettorali, limita i “motivi di ricorso” dei promotori di liste non ammesse e dei singoli lavoratori alle ragioni ed agli aspetti della procedura elettorale di loro “obiettivo ed effettivo interesse”.

20. COMITATO DEI GARANTI

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.

Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali effettivamente presentatrici di liste ed interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione industriale locale di appartenenza ed è presieduto dal Direttore della DPL o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni. I componenti del Comitato dei Garanti designati dalle organizzazioni sindacali ed eventualmente in forza all’unità produttiva — fermo restando che non hanno titolo ai diritti, ai poteri ed alle tutele spettanti ai componenti della RSU — dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro, ovvero in via eccezionale e previa richiesta, durante l’orario di lavoro, utilizzando i permessi retribuiti di cui all’art. 23 della legge 300/1970.

21. COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA R.S.U.

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale associazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

ACCORDO TRA FAI, FLAI E UILA SULLA COSTITUZIONE DELLE RSU

1. ATTRIBUZIONE DEI COMPONENTI DI NOMINA

Le strutture territoriali interessate di FAI, FLAI e UILA provvederanno, di norma congiuntamente, a comunicare alla Commissione Elettorale i nominativi dei componenti di nomina della RSU spettanti a ciascuna Organizzazione, in proporzione ai voti ottenuti dalle rispettive liste. Ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, ferma restando la commisurazione della rappresentatività delle diverse OO.SS. esclusivamente in base ai voti ottenuti dalle rispettive liste per l'elezione della RSU, ove una delle liste presentate dalla FAI, dalla FLAI o dalla UILA non abbia ottenuto alcun componente elettivo della RSU, pur avendo raccolto almeno il 10% dei voti validamente espressi, le verrà assegnato il primo dei seggi di nomina da ripartire tra FAI, FLAI e UILA.

2. COLLEGIO E AREE ELETTORALI

Nelle grandi aziende ciascuna unità produttiva o sede autonoma costituisce un collegio elettorale a se stante e dà vita alle rispettive RSU. Nelle aziende con oltre 300 dipendenti, ciascun collegio elettorale degli operai e degli impiegati può essere suddiviso in aree, che devono consentire l'elezione, di norma di almeno tre rappresentanti.

3. DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI STAGIONALI

Fermi restando i diritti di elettorato attivo e passivo riconosciuti ai lavoratori stagionali dall'art. 2 del Regolamento Elettorale allegato al CCNL, al ricorrere delle condizioni previste dal punto 6 dell'art. 7 del CCNL, le strutture territoriali interessate di FAI, FLAI e UILA provvederanno di norma congiuntamente e, comunque, in proporzione ai voti raccolti dalle rispettive liste, a designare il rappresentante o i rappresentanti dei lavori stagionali da "aggiungere" alla normale composizione della RSU.

4. UTILIZZO DEI PERMESSI SINDACALI

I permessi sindacali retribuiti complessivamente spettanti alla RSU in base all'art. 9 del CCNL devono essere di norma ripartiti in egual misura tra tutti i componenti elettivi e di nomina della RSU stessa.

Resta inteso tra Fai, Flai e Uila che i permessi sindacali di cui sopra si riferiscono esclusivamente alla pertinenza diretta della Rsu e non al “un’ora” di cui all’art. 9 comma 2 dell’impianto contrattuale. Tale chiarimento si rende opportuno al fine delle garanzie spettanti alle singole organizzazioni sindacali per le loro agibilità e per i membri dei Comitati direttivi delle stesse.

5. RIUNIONI E DECISIONI DELLA RSU

Le riunioni della RSU sono convocate dal suo Esecutivo, se esistente, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti o di almeno una struttura territoriale interessata di FAI, FLAI o UILA.

Le riunioni della RSU sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti e le decisioni della RSU sono efficaci se approvate o successivamente ratificate dalla maggioranza dei presenti.

6. STABILITÀ DELLA RSU

Le Segreterie Nazionali (le quali si fanno garanti) e le strutture territoriali di FAI, FLAI e UILA sono impegnate a respingere, fino a scadenza o decadenza della RSU, la richiesta di adesione avanzata dal componente della RSU eletto nella lista di altra Organizzazione, salvo che l’interessato non abbia preventivamente rassegnato le dimissioni dall’incarico.

7. ANNULLAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA PROCEDURA DI ELEZIONE DELLA RSU

I componenti della Commissione Elettorale e del Comitato dei Garanti designati dalla FAI, dalla FLAI e dalla UILA sono tenuti a dichiarare la nullità dell’intera procedura di elezione della RSU, qualora:

- a) sia stata avviata senza l'affissione della relativa comunicazione;
- b) sia stato violato un termine esplicitamente perentorio;
- c) siano stati esclusi dal voto lavoratori che avevano diritto a parteciparvi, ovvero siano stati ammessi al voto lavoratori privi del diritto di elettorato attivo;

- d) il seggio elettorale sia stato irregolarmente costituito, ovvero non sia stata garantita la segretezza del voto e/o la correttezza delle operazioni di voto o di scrutinio, ovvero ancora risulti scrutinato un numero di schede diverso da quello dei votanti;
- e) siano stati costituiti collegi separati o aree elettorali senza l'intesa tra le strutture territoriali interessate di FAI, FLAI e UILA;
- f) il Verbale Elettorale non sia stato approvato dalla maggioranza dei componenti della Commissione Elettorale designati dalle OO.SS. effettivamente presentatrici di lista.

I componenti della Commissione Elettorale e del Comitato dei Garanti designati dalla FAI, dalla FLAI e dalla UILA sono altresì tenuti, ferma restando la validità della procedura di elezione della RSU, ad apportare ai risultati elettorali le correzioni conseguenti all'annullamento dei voti ottenuti:

- a) dalle liste ammesse alla procedura elettorale, pur se presentate oltre la mezzanotte del 15° giorno successivo all'affissione della comunicazione di apertura della procedura di elezione della RSU, ovvero con un numero di candidati superiore di oltre 1/3 a quello dei componenti elettivi della RSU;
- b) dai candidati che risultino essere anche presentatori di lista, ovvero componenti della Commissione Elettorale o del seggio elettorale.